

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 6915 / 16/11/2018 del 20 MARZO 2018 Pos. n. 2

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale  
Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati  
(Rif. nota 8 febbraio 2018, n. 9614)

**Oggetto:** *Educandato Statale "Maria Adelaide" - "Richiesta chiarimenti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, sull'attività negoziale riferibile ai fondi di pertinenza del bilancio dell'Educandato "Maria Adelaide" di Palermo ed eventuale esercizio di controllo sull'operato del C.d.A."*

Con la nota suindicata Codesto Dipartimento sottopone a questo Ufficio la richiesta di chiarimenti 11 dicembre 2017, n. 13828, inoltrata dal dirigente scolastico dell'Educandato statale "Maria Adelaide", inerente l'inquadramento delle funzioni di pertinenza del consiglio di amministrazione dell'istituto ed in particolar modo il coordinamento tra le predette funzioni e quelle di amministrazione attiva e di controllo, attribuite invece al medesimo dirigente scolastico, alla luce del quadro normativo statale e regionale vigente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. La Vecchia', located in the bottom right corner of the page.

All'uopo viene rappresentato come, in riscontro alla nota richiamata, l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione siciliana, ha invitato il richiedente Dipartimento, chiamato ad esercitare le funzioni di vigilanza allo stesso riconosciute dalla legge, a dirimere il denunciato conflitto di competenze, valutando la possibilità di chiedere apposito parere a questo Ufficio.

Ciò premesso, con la nota in riferimento, codesto Dipartimento illustra e fa proprie le considerazioni compiutamente esposte, con le quali - partendo da una panoramica generale sulla disciplina normativa del consiglio di amministrazione degli Educandati, di cui all'art. 204, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in relazione al D.P.R. 14 maggio 1985, n.246, che ha condotto alla nomina dell'Organo, in ultimo giusto D.A. 28 febbraio 2017, n. 1296 - si richiama e si corrobora l'orientamento giurisprudenziale formatosi in merito alla ripartizione delle competenze, in materia negoziale, tra l'organo di "indirizzo politico" ed il Dirigente scolastico, secondo quanto statuito dall'art. 25, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Consiglio di stato parere 27 ottobre 1999, n.1603; TAR Emilia Romagna, Bologna, sentenza n. 425/1998; TAR Puglia, Bari, sentenza n. 1248/2000).

Si allega, altresì, a sostegno di quanto richiamato, il parere 9243-11/02/2015-P-aoomi AL: 5626/2014, dell'Avvocatura dello Stato di Milano, reso all'Educandato statale "Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa", avente ad oggetto "Competenza in materia negoziale - richiesta di parere", con il quale sostanzialmente si afferma che: *"se è vero che le norme in questione (competenze del Consiglio di Amministrazione ...) sembrano attribuire integralmente al Consiglio di Amministrazione (...) la competenza deliberativa in materia negoziale, è però anche vero che le disposizioni predette vanno inserite nel contesto risultante dalle modifiche intervenute (...) a partire dal D. Lgs. n. 29/1993, ora confluite nel D. lgs. n. 165/2001, tese ad introdurre, da un lato, il principio di separazione tra competenze ed organi di indirizzo politico - amministrativo e competenze e organi di gestione, attribuite*

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

*queste al dirigente ed a valorizzare, dall'altro lato, le competenze di quest'ultimo. Il tutto a partire dal presupposto della certa riconduzione degli Educandati statali (...), nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato ed alla confluenza nel ruolo del dirigente scolastico (...) delle direttrici e vice direttrici degli educandati (art. 25, comma 1 e 7 D.Lgs. 165/2001)."*

Ciò posto, si chiede pertanto l'avviso di questo ufficio, non solo in merito alle funzioni che possono riconoscersi, rispettivamente in capo al consiglio di amministrazione ed al Dirigente scolastico, ma anche in relazione alle competenze attribuite all'Amministrazione regionale dall'art. 3, del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246.

2. In relazione al quesito sottoposto all'esame si rappresenta quanto segue.

La disciplina degli Educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile, a seguito dell'abrogazione del R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392 è rinvenibile nell'art. 204, del decreto legislativo n. 297/94<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> **Art. 204, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297:** "Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 205.

*L'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell'educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi all'autorità vigilante.*

*Il consiglio di amministrazione dell'educandato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di amministrazione cessa dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo.*

*Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.*

*Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro*



Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione che, nel caso di specie, è stato nominato dall'Assessore regionale al ramo, ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. n. 246/85<sup>2</sup>; al contempo è prevista la figura della direttrice, che sulla base della disciplina sopra richiamata, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio ed è soggetto alla vigilanza di quest'ultimo; in ogni educando, inoltre, possono essere annesse scuole elementari, medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, in questo caso la direttrice svolge le funzioni di direzione delle scuole e degli istituti annessi. In relazione a tale quadro generale devono, tuttavia, segnalarsi diversi e paralleli interventi legislativi che inevitabilmente hanno influenzato l'assetto organizzativo illustrato. In primo luogo l'art. 25, del decreto legislativo n. 165/2001,<sup>3</sup> con il quale è

---

*del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.*

*Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.*

*Agli educandi femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli educandi femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali. Ad ogni educando femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandi femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali. La direzione dell'Educando statale di Napoli è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse."*

<sup>2</sup> **Art. 1, D.P.R. n. 246/85:** "Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa, in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), e all'art. 17, lettera d), dello statuto della regione siciliana. Rientrano, tra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 4161, nonché, fatti eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione".

<sup>3</sup> **Art. 25, decreto legislativo n. 165/01:** "Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle

stata istituita la qualifica dirigenziale per i capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati.

Il dirigente scolastico è chiamato ad assicurare *“la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio”*. Nell'ambito delle funzioni attribuite, spetta altresì al dirigente scolastico *“l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”*.

---

*competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.”*



Ciò considerato, l'apparente sovrapposizione di ruoli, soprattutto nell'ambito dell'attività gestionale, tra consiglio d'istituto<sup>4</sup> o consiglio di amministrazione negli Educandati e dirigente scolastico, impone la necessità di procedere ad un rilettura delle fonti normative, soprattutto alla luce del principio generale della separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di attuazione e gestione, applicabile a tutti gli enti pubblici: a tale principio sono vincolate infatti tutte le amministrazioni pubbliche, anche quelle i cui organi di vertici non siano direttamente

<sup>4</sup> **Art. 10, decreto legislativo n. 297/94:** "Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno."

o indirettamente espressione di rappresentanza politica e dunque anche le istituzioni scolastiche allorché siano divenute enti pubblici autonomi.

Ad opera, infatti, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successivamente riprodotte dal decreto legislativo n. 165/01, *“gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti - ai dirigenti spetta “l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*<sup>5</sup>

L'attività gestionale, pertanto, non può operare e svolgersi in assenza di un'opera di programmazione che consenta ai tecnici di agire in autonomia, ma nei limiti e vincoli della programmazione definita dagli organi politici, ovvero nel caso delle istituzioni scolastiche, degli organi deputati all'esercizio dell'attività di indirizzo politico-amministrativo dell'istituzione e, quindi, all'individuazione degli obiettivi che essa si propone di raggiungere.

In definitiva, dall'esame complessivo della normativa emerge un sistema che attribuisce al consiglio di istituto o consiglio di amministrazione la funzione di indirizzo politico-amministrativo ed al dirigente scolastico i poteri di gestione per il raggiungimento del risultato formativo avuto di mira.

In assenza, pertanto, di un intervento legislativo che individui in via espressa, diretta e dettagliata le attribuzioni riservate alla sfera di indirizzo e quelle riservate alla sfera gestionale "dirigenziale", la potenziale antinomia risultante dal contesto legislativo così descritto va sanata in via interpretativa.

<sup>5</sup> Art. 3, D.Lgs. 3-2-1993 n. 29.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a cursive signature at the top, a stylized initial 'M' in the middle, and another cursive signature at the bottom.

La problematica, in effetti, è stata affrontata dal Consiglio di Stato<sup>6</sup> in sede consultiva - per quello che riguarda la competenza all'acquisto delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici prevista dall'art. 10, 2° comma lett. b), del decreto legislativo n. 297/94 - ed è stata risolta considerando implicitamente abrogate, ai sensi dell'art. 15 disp. preleggi c.c.,<sup>7</sup> le disposizioni che attribuivano al consiglio d'istituto compiti di gestione non rientranti nella fondamentale funzione di indirizzo politico-amministrativo spettante all'organo collegiale.

In tale contesto assume rilievo quanto statuito dal comma 6, dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/01, in base al quale: *“le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2,<sup>8</sup> del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”*.

Proprio in relazione al richiamato e condivisibile orientamento giurisprudenziale si è espressa l'Avvocatura dello Stato di Milano, con il parere allegato alla nota in riferimento.

In altri termini, la clausola interpretativa generale – che in realtà ha portata ed efficacia innovativa delle precedenti disposizioni sia legislative, che regolamentari, che statutarie – assicura la obbligatoria devoluzione alla sfera della competenza dirigenziale di tutti gli atti e i provvedimenti che non attengono all'ambito dell'indirizzo politico -amministrativo.

Il coordinamento normativo richiesto comporterà, pertanto, la ricollocazione delle funzioni generali attribuite al consiglio di amministrazione dell'Educandato in

<sup>6</sup> Cfr Consiglio di stato parere 27 ottobre 1999, n.1603.

<sup>7</sup> **Preleggi art. 15. Abrogazione delle leggi:** *“Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”*.

<sup>8</sup> **Art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001:** *“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”*



questione, dal richiamato art. 204, del decreto legislativo n. 94/97, al fine di attuare il giusto contemperamento tra atti di indirizzo e atti di gestione.

In tal senso, codesto Assessorato è chiamato a vigilare anche sulla corretta distribuzione delle competenze tra gli "organi" dell'Ente sottoposto a controllo.

Lo stesso risulta titolare, infatti, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, del D.P.R. n. 246/85<sup>9</sup>, delle funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'Amministrazione dello Stato, nelle materie trasferite alla competenza regionale, nonché di dettagliati poteri di intervento, come declinati dal comma 5, del citato art. 204, del decreto legislativo n. 297/94.<sup>10</sup>

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta




IL DIRIGENTE

Avv. Annamaria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico



<sup>9</sup> **D.P.R. 14-5-1985 n. 246, Art. 3:** "Le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella regione attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonché la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale."

<sup>10</sup> **D.Lgs. 16-4-1994 n. 297, art. 204, comma 5:** "Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente."

